

PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

tra:

la Provincia di Reggio Emilia
i Comuni della provincia di Reggio Emilia
le altre Stazioni appaltanti pubbliche operanti in provincia di Reggio Emilia
l'I.N.P.S. di Reggio Emilia
l'I.N.A.I.L. di Reggio Emilia
la Direzione Provinciale Lavoro di Reggio Emilia
l'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
I.S.P.E.S.L.

Feneal-UIL di Reggio Emilia
Filca-CISL di Reggio Emilia
Fillea-CGIL di Reggio Emilia

Collegio Costruttori Edili di Reggio Emilia
Aniem-Confapi di Reggio Emilia
ANCPL-Legacoop di Reggio Emilia
Confcooperative Reggio Emilia
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa di Reggio Emilia
Confartigianato – Federimpresa di Reggio Emilia
Gruppo Imprese Reggiane
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Confesercenti

Premesso che:

- il lavoro nero e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale del mercato delle costruzioni, tanto da essere ormai fenomeni di discriminazione e di selezione nelle gare d'appalto;
- questo altera le regole di mercato introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando la realizzazione e la qualità dell'opera in appalto, producendo pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza e sull'occupazione con riflessi preoccupanti sul piano sociale, sconfinando a volte in fenomeni malavitosi;
- l'incertezza del quadro legislativo, formato dal complesso di norme regolatrici le gare d'appalto ed i regolamenti sempre in itinere, può favorire fenomeni d'aggressione ad un mercato sano, trasparente e competitivo, non caratterizzato da imprese che fanno dell'evasione contributiva e del lavoro nero il loro tratto distintivo, in quanto il moltiplicarsi degli adempimenti burocratici e delle certificazioni formali non è riuscito ad essere un utile deterrente allo sviluppo di questi aspetti degenerativi;
- negli appalti pubblici la logica del massimo ribasso, non sostenuta da una seria politica di settore che abbia al centro la selezione e la qualificazione dell'impresa di costruzioni, produce effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e non garantisce tempi e qualità nella realizzazione dell'opera pubblica;

l'introduzione dei sistemi premianti in edilizia sull'applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sottoscritto a Reggio Emilia il 26 giugno 2003 tra gli Organismi Paritetici per il settore delle costruzioni della provincia di Reggio Emilia ed ASL/ SPSAL, DPL, ISPESL.

Preso atto

della fondamentale importanza di favorire, da parte delle locali Stazioni Appaltanti Pubbliche, la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici edili, allo scopo di garantire la regolarità delle applicazioni contrattuali e della normativa sulla prevenzione degli infortuni, stante il rapporto di stretta connessione che intercorre tra lavoro abusivo e irregolare, concorrenza sleale tra imprese e tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei lavoro nei cantieri edili,

le parti firmatarie si adopereranno affinché:

1. sia costituita in seno alla Provincia o al Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna (SITAR), un' unica Banca Dati degli appalti pubblici. In tale banca dati dovranno confluire tutte le notizie relative ai bandi, alle aggiudicazioni di lavori edili, di manutenzioni a carattere edile e di fornitura di servizi inerenti l'edilizia, nonché le informazioni relative alle imprese esecutrici degli stessi, agli eventuali subappalti o forniture di noli, e alle denunce di inizio lavori nei cantieri pubblici dell'intero territorio provinciale. Tale banca dati, che deve essere consultabile dagli Enti e dagli operatori interessati, sostituisce e riassume gli attuali archivi parziali tenuti dalle Casse Edili e dalla Direzione Provinciale del Lavoro, e favorisce l'incrocio con la banca dati dell'AUSL in ordine al rispetto formale del D. Lgs. 626/94 (nomine, formazione, ecc.) e alle iscrizioni ad elenchi speciali (amianto, rifiuti, lavori in quota, ecc.);
2. le Stazioni Appaltanti firmatarie si impegnano ad inserire nel SITAR, in ogni caso, anche i dati relativi a bandi, gare, aggiudicazioni, etc. previsti dal presente protocollo;
3. si eviti il ricorso al subappalto di parte di lavori pubblici ad imprese prive di esperienza professionale e di adeguata struttura tecnico-organizzativa;
4. le Stazioni Appaltanti attuino una serie di controlli, preliminari alla realizzazione dei lavori e successivamente in corso d'opera, tali da assicurare il rispetto integrale delle finalità istitutive del Protocollo, a tutela sia della correttezza dei procedimenti amministrativi che della qualità del lavoro prestato dagli operatori;
5. in caso di irregolarità o inadempienza nella conduzione dei rapporti di lavoro, dei subappalti o delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti, si possano tempestivamente mettere in atto le opportune iniziative per rimuovere tali problemi, ovvero che, in difetto di tali iniziative, si provveda a bloccare i pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) oltre che del Saldo Finale Lavori (SFL), fatto salvo che gravi inadempimenti nell'applicazione del Protocollo o gravi inosservanze alle norme di sicurezza costituiscono motivazione di risoluzione del Contratto;
6. le Stazioni Appaltanti programmino attività formative rivolte al controllo del procedimento amministrativo sui cantieri pubblici per il proprio personale interessato alle procedure di appalto, con l'assistenza degli Enti Paritetici di settore e degli Enti Pubblici firmatari;
7. le Parti stipulanti si incontrino periodicamente e regolarmente per:

attestazione. La dichiarazione di avvenuto sopralluogo comprensiva di tale attestazione dovrà essere allegata fra i documenti richiesti a corredo dell'offerta. In ogni caso nessun soggetto può svolgere il medesimo sopralluogo per più di un'impresa.

Ciò al fine di garantire alla stazione appaltante che le imprese concorrenti siano effettivamente consapevoli della natura della prestazione che sarà richiesta all'aggiudicatario.

Per importi di lavori inferiori a € 150.000,00, o ritenuti dal RUP, con motivazione scritta, di carattere particolarmente semplice, la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla complessità e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere la dichiarazione di avvenuto sopralluogo tra i documenti richiesti a corredo dell'offerta.

3) LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA

La Stazione Appaltante valuterà annualmente se avvalersi preferibilmente della facoltà prevista dall'art. 123 del D. Lgs. n. 163/2006 per tutte le opere di importo rientrante nei limiti ivi previsti.

Le imprese interessate ad essere invitate alle gare di cui all'art.123 del D. Lgs. n. 163/2006, in concomitanza con la domanda di iscrizione all'elenco previsto dal Decreto stesso, nonché nel momento in cui vengano invitate a presentare offerta, devono presentare:

- il certificato di regolarità contributiva (DURC);
- l'auto certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge in materia di formazione alla sicurezza (art. 21 – 22 D. Lgs. n. 626/94). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le attestazioni formali all'atto dell'aggiudicazione.

Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse gravi difformità tra gli attestati prodotti al momento dell'aggiudicazione e l'autocertificazione preliminarmente inviata, potrà avvalersi della facoltà di non procedere alla sottoscrizione del contratto.

In assenza di tale documentazione la domanda non potrà essere ritenuta valida.

4) MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.

1. L'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno ottemperare a tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle misure organizzative di seguito indicate, che si intendono compensati nei prezzi offerti, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

2. L'appaltatore, ove consentito dalla normativa vigente, dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto. In particolare si intende sancire, nel Capitolato Speciale di Appalto, l'obbligo per le imprese esecutrici, ancorchè certificate SOA, di applicare un CCNL del settore edile per i lavoratori impiegati nell'esecuzione di lavori pubblici di carattere edile, con conseguente obbligo di iscrizione al sistema bilaterale edile. A tale riguardo costituisce parte integrante del Protocollo l'allegata tabella esemplificativa delle attività di carattere edile ricomprese nelle varie classi di certificazione.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo art.5.

4. Prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.

2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- nome e cognome,
- fotografia,
- impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa,
- numero di iscrizione al libro matricola aziendale,
- numero di iscrizione dell'impresa al R.E.A. della CCIAA.

3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 .

4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica.

Tesserino, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere.

Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l'esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere.

5. Prima dell'emissione dello stato finale dei lavori e dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l'impresa o le imprese irregolari.

6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelati mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

7) SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i

- a) tipologia e caratteristiche del lavoro,
b) valutazione delle pregresse esperienze nei rapporti con la Stazione Appaltante per quanto attiene il rispetto delle normative di sicurezza e di regolarità contributiva.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art.7 del D. Lgs. n.626/94 e dell'art.3 comma 8 del D. Lgs. n.494/96, le parti concordano che nell'effettuazione di lavori in economia, per la tutela della sicurezza dei lavoratori nei cantieri, l'impresa esecutrice, pena la revoca dell'affidamento dei lavori, prima della consegna dei lavori, debba rispettare i seguenti adempimenti:

- sottoscrizione per accettazione dell'"Ordinativo per i lavori in economia", comprendente il "Verbale di informazione, cooperazione e sopralluogo", in applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- autocertificazione, sottoscritta dall'impresa esecutrice per le finalità di cui al citato art.7 del D. Lgs. n. 626/94 e per l'applicazione dell'art.3, comma 8° del citato D. Lgs. n.494/96.

Le modalità di adempimento agli articoli di legge prospettate dal presente articolo si applicano in ogni caso ai lavori in economia/cottimi di importo complessivo superiore ad € 40.000,00 o per i quali, a discrezione della Stazione Appaltante, venga giudicata opportuna, in relazione alla particolarità/complessità del lavoro stesso, l'adozione delle misure di cui al presente articolo al fine di garantirne la sicurezza nell'esecuzione .

10) PENALI CONTRATTUALI

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura:

- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma.
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2).
- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al responsabile del procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati.

In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti.

11) DECORRENZA E TERMINI DI APPLICAZIONE

La presente intesa si applica alle procedure di esecuzione di lavori pubblici i cui progetti esecutivi sono stati approvati dopo 60 gg. dalla data di stipula del presente protocollo, con la sola eccezione di quelli a carattere di urgenza ed indifferibilità le cui modalità di affidamento non siano oggettivamente compatibili con le procedure ivi contenute.

Reggio Emilia, 23 ottobre 2006

- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti

- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterrati, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripodi, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
 - strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
 - strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
 - impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
 - ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
 - esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.

Costruzioni sotterranee

- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.

Costruzioni di linee e condotti

- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi interri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi interri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

Pertanto, con riferimento alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'Art. 3 del DPR n° 34 del 25.01.2000, così come specificate nell'allegato A al medesimo DPR :

1. si intendono sempre sottoposte all'obbligo di applicazione di un CCNL edile le aziende che realizzano opere o lavori riferiti alle le seguenti categorie :



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Comune di
Campagnola Emilia



Comune di Rio Saliceto



Comune di Correggio



Comune di Rolo



Comune di Fabbrico



Comune di
San Martino in Rio

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
NEL SETTORE DEGLI APPALTI
E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Reggio Emilia, 9 dicembre 2011

vigente fino al 3/12/2013

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Comune di
Campagnola Emilia



Comune di Rio Saliceto



Comune di Correggio



Comune di Rolo



Comune di Fabbrico



Comune di
San Martino in Rio

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura (di seguito indicate come Parti) del presente "Protocollo di legalità"- sul quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla-osta - finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 ed al D.P.R. 252/98, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

PRESO ATTO

che in data 30 novembre 2010 il presente Protocollo è stato sottoscritto dai Prefetti delle Province della Regione Emilia Romagna ed il Presidente della Regione Emilia Romagna;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

I Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, di seguito indicati come stazioni appaltanti, si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;



Comune di
Campagnola Emilia



Comune di Rio Saliceto



Comune di Correggio



Comune di Rolo



Comune di Fabbrico



Comune di
San Martino in Rio

2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 5 - Monitoraggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

La stazioni appaltanti manterranno una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 6 - Informativa atipica

Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.

Art. 7 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

Le stazioni appaltanti si impegnano, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti

ancora del
alla S.A.

14/

X. 15 5
com



Comune di
Campagnola Emilia



Comune di Rio Saliceto



Comune di Correggio



Comune di Rolo



Comune di Fabbrico



Comune di
San Martino in Rio

appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010. Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti provvederanno altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Efficacia giuridica del Protocollo di legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente protocollo, le stazioni appaltanti ne cureranno l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000.

In particolare, le stazioni appaltanti riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Reggio Emilia, 9 dicembre 2011

Il Prefetto di Reggio Emilia
Antonella De Miro

Il Sindaco del Comune di Campagnola Emilia
Paola Baraldi



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Comune di
Campagnola Emilia



Comune di Rio Saliceto



Comune di Correggio



Comune di Rolo



Comune di Fabbrico



Comune di
San Martino in Rio

De insieme nei contratti,
devono essere oggetto di
espressa eccezione e
devono essere sottoscritte in sede
di stipula del contratto di
appalto o di subappalto.

Allegato I

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 28 maggio 2011 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del

17/1
9
T. P. R. non